

12

283 273



COMUNE DI MODUGNO
(Provincia di Bari)

COMUNE DI MODUGNO	
Prot. n. 34598	
- 1 LUG. 2008	
Cat. _____	Clas. _____
Fasc. _____	Sottofasc. _____

I SETTORE – UFFICIO LEGALE - CONTRATTI

Modugno, 1 luglio 2008

Al Dirigente III Settore

Ing. Emilio Petraroli

Prot. n. _____

SEDE

OGGETTO: Richiesta parere del 14 febbraio 2008 prot. 8912. Richiesta revoca autorizzazione del 12/10/2006 prot. 48991 per esercizio di passo carrabile su C.so Vittorio Emanuele n. 67.

Con riferimento alla richiesta di parere, così come individuato in oggetto, relativo alla compatibilità di un passo carrabile con un locale avente destinazione di esercizio commerciale, lo scrivente ufficio deduce quanto segue.

Come si evince dalla relazione contenuta nella citata richiesta di parere, il locale di che trattasi, sito in Modugno al C.so V. Emanuele n. 67, servito dal passo carrabile oggetto dell'Autorizzazione prot. 48991 del 12/10/2006, risulta destinato ad esercizio commerciale (nella fattispecie Nuovo Centro Ottico di Caradonna Cosimo) anziché a garage e, proprio tale destinazione, si porrebbe a fondamento della richiesta di revoca dell'autorizzazione precedentemente rilasciata dall'Ente.

Dall'esame della normativa in materia, ma, soprattutto, della giurisprudenza ormai pacifica formatasi sul punto, si ravvisa la legittimità della richiesta di "revoca" dell'autorizzazione del 12/10/2006 prot. 48991, così come avanzata dal VII Settore P.M., in considerazione dell'incompatibilità della funzione propria del passo carrabile con quella di un locale commerciale.

Come ha avuto modo di chiarire il Consiglio di Stato – Sez.V, con la Sentenza del 22/5/2001 n. 2823, emessa per la definizione di una fattispecie identica a quella che

ci occupa, legittimamente il Comune (nel caso trattato dalla sentenza era il Sindaco di Trento) procede alla "revoca" della concessione di un passo carrabile, gravante sul marciapiede di una strada pubblica, nel caso in cui i privati proprietari del locale, servito dal passo carrabile stesso, abbiano mutato la destinazione dell'immobile a locale commerciale, escludendo anche la sussistenza dell'obbligo, per l'Ente, della comunicazione di avvio del relativo procedimento.

In realtà, nel caso che ci riguarda, il provvedimento da adottare non è un atto di revoca, bensì un provvedimento meramente, dichiarativo di decadenza dell'autorizzazione concessa per venir meno dei presupposti.

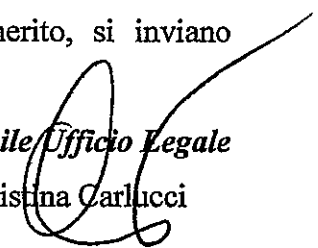
Infatti, come chiarisce il Supremo organo di giustizia amministrativa nella sentenza sopra citata, trattasi di un provvedimento di natura vincolata per l'Amministrazione, poiché il mutamento della destinazione d'uso del locale servito dal passo carrabile, da garage a negozio, comporta il venir meno dei presupposti giuridici che erano alla base dell'autorizzazione rilasciata.

Ciò in quanto, avendo il passo carrabile la funzione di asservimento ad area idonea allo stazionamento di veicoli, tale natura risulta incompatibile con la vocazione commerciale dell'immobile servito (vedi la sentenza sopra indicata).

Pertanto, alla luce delle motivazioni innanzi esposte risulterebbe opportuno adottare un provvedimento di decadenza dell'autorizzazione per il sopravvenuto venir meno dei presupposti giuridici necessari, non sussistendo, alla luce di quanto statuito nella sentenza del Cd.S. n. 2823 del 22/5/2001 sopra citata, neanche l'obbligo di comunicazione dell'avvio del relativo procedimento amministrativo, trattandosi di un atto di natura vincolata e non discrezionale.

Rimanendo a disposizione per qualsiasi chiarimento in merito, si inviano Cordiali Saluti.

Il Responsabile Ufficio Legale
Avv. Cristina Carlucci





COMUNE DI MODUGNO

PROVINCIA DI BARI

III SETTORE LL.PP. - SERVIZI E MANUTENZIONI

Via Rossini, 49 70026 - Modugno.

Tel. 080.5865350 - Fax n° 080.5865365

mailto: settore3@comune.modugno.ba.it

Prot. n° 69127

Modugno 16 SET. 2008

EP/vr

Rif.n.del.....

AL SIG. SINDACO DEL COMUNE
SEDE

ALL'ASSESSORE LL.PP.
AVV. GIUSEPPE COZZI
SEDE

ALL'ASSESSORE ALLA P.M.
ANGELANTONIO CAFAGNO
SEDE

AL RESPONSABILE DELL'UFFICIO LEGALE
AVV. CRISTINA CARLUCCI
SEDE

AL DIRIGENTE DEL VII SETTORE
COMANDANTE LA P.M.
MAGG. NICOLA DELZOTTI
SEDE

AL DIRIGENTE DEL II SETTORE
URBANISTICA EDILIZIA PRIVATA
ING. GIUSEPPE CAPRIULO
SEDE

OGG: Conferenza di servizi del 9/7/08 prot. n 36276 circa le problematiche inerenti i passi carrabili.

A seguito della conferenza in oggetto, in cui i presenti stabilirono di suggerire all'A.C. la necessità non più procrastinabile di dotarsi di un regolamento comunale che disciplini l'intera materia sui passi carrabili e nelle more dell'approvazione del medesimo regolamento, questo Settore, al fine di dare ai cittadini richiedenti di autorizzazioni di passi carrabili, risposte rapide, intende procedere al rilascio delle medesime autorizzazioni tenendo conto dei seguenti criteri:

- 1) Verifica della destinazione d'uso dei locali ed aree a servizio del passo carrabile;
- 2) Richiesta di esibire il certificato di agibilità dell'immobile interessato;
- 3) Stabilire che la misura minima di larghezza del passo carrabile deve essere m 2,10;
- 4) Nelle condizioni di cui al 6° comma dell'art. 46 del Regolamento di esecuzione DPR 16/12/92 n 495 concernente i passi carrabili già esistenti alla data di entrata in vigore della sopra citata normativa, la richiesta dovrà essere corredata di relazione asseverativa di un tecnico abilitato, nel caso in cui sia tecnicamente impossibile procedere all'adeguamento di cui all'art. 22, comma 2 del Codice della Strada;

IL PERITO TECNICO
(Vincenzo Russo)

IL DIRIGENTE DEL III SETTORE
(Ing. Ennio Petraroli)



COMUNE DI MODUGNO

PROVINCIA DI BARI

III SETTORE LL.PP. - SERVIZI E MANUTENZIONI

Via Rossini, 49 70026 - Modugno.

Tel. 080.5865350 - Fax n° 080.5865365

mailto: settore3@comune.modugno.ba.it

Prot. n° 33.632.....

Modugno 26 GIU. 2008

EP/vr

Rif. n. 22080 del 24-6-08

AL DIRIGENTE DEL VII SETTORE
COMANDANTE LA P.M.
MAGG. NICOLA DELZOTTI
SEDE

AL DIRIGENTE DEL II SETTORE
URBANISTICA EDILIZIA PRIVATA
ING. GIUSEPPE CAPRIULO
SEDE

AL RESPONSABILE DELL'UFFICIO LEGALE
AVV. CRISTINA CARLUCCI
SEDE

ALL'ASSESSORE LL.PP.
AVV. GIUSEPPE COZZI
SEDE

ALL'ASSESSORE ALLA P.M.
ANGELANTONIO CAFAGNO
SEDE

OGG. : Problematiche inerenti i passi carrabili.

Con riferimento alla nota del 23/4/08 Ns. prot. n 22080 del 24/4/08 del Dirigente del VII Settore, si invitano le SS.VV. a partecipare per il giorno 3/7/08 alle ore 16,30 nella sala riunione 1° piano della P.M. alla conferenza di servizi per chiarimenti e definizioni relativi alle problematiche dei passi carrabili.

IL DIRIGENTE DEL III SETTORE
(Ing. Emilio Petraroli)

CONCESSIONI E AUTORIZZAZIONI AMM.

DICHIARAZIONE DI DECADENZA DALLA CONCESSIONE DI PASSO CARRABILE E COMUNICAZIONE DI AVVIO DEL PROCEDIMENTO

Carbone Luigi

Cons. Stato Sez. V, 22-05-2001, n. 2823

FONTE

Giornale Dir. Amm., 2001, 9, 943

Il Sindaco del Comune di Trento «revoca» la concessione di passo carrabile - gravante sul marciapiede della strada pubblica - precedentemente rilasciata in favore di alcuni privati, i quali avevano mutato la destinazione dell'immobile servito, collocandovi un negozio. Il ricorso dei concessionari, incentrato sulla mancata comunicazione di avvio del procedimento di «revoca», è rigettato in primo grado, con sentenza confermata dal Consiglio di Stato.

La V sezione esclude la sussistenza dell'obbligo di avviso dell'avvio per il tipo di procedimento in questione; tale esclusione si basa, peraltro, su argomentazioni diverse e più articolate di quelle utilizzate dal giudice di prime cure, che aveva negato l'operatività degli artt. 7 e ss. della l. 241/90 in base al carattere discrezionale e non vincolato del potere esercitato.

La questione è affrontata dal Consiglio di Stato in base a una più generale ricognizione del sistema, che giunge ad operare un opportuno bilanciamento tra il principio di trasparenza dell'attività della p.a. e l'esigenza che il sistema di giustizia amministrativa sia improntato a principi sostanzialistici anziché alla mero rispetto della legalità formale.

Afferma infatti la V sezione che, benché la partecipazione degli interessati al procedimento amministrativo prevista dagli artt. 7 ss. l. 7 agosto 1990 n. 241 costituisce un principio generale dell'ordinamento giuridico (per cui ogni disposizione che limiti o escluda tale diritto va interpretata in modo rigoroso e tassativo), tale principio generale deve essere applicato non in senso formalistico ed acritico, ma secondo criteri di ragionevolezza, proporzionalità, logicità ed adeguatezza. Dall'applicazione di questi principi deriva che «l'illegittimità «formale» assume rilievo, ai fini dell'annullamento, solo quando essa riverbera i propri effetti, diretti od indiretti, sul contenuto del provvedimento conclusivo».

Quest'opzione interpretativa - avallata da richiami all'assetto del nuovo processo amministrativo, ai principi di efficacia ed efficienza dell'azione

amministrativa, alle prospettive de iure condendo - guida il giudice nella generale ricognizione delle ipotesi in cui l'assenza formale della preventiva comunicazione non determina l'illegittimità dell'atto finale adottato dall'amministrazione. Tale ricognizione porta il Collegio ad escludere dall'ambito di operatività dell'*art. 7 l. 241/90* i casi in cui, a prescindere dal carattere vincolato o discrezionale dell'attività svolta, la partecipazione dell'interessato, alla luce dell'apprezzamento della singola vicenda in contestazione, non sia in grado di fornire alcun utile apporto alla decisione amministrativa (la presente sentenza è stata segnalata, più approfonditamente, su *Corr. giur.*, 2001, 8).

Un'ipotesi di tale genere è proprio quella in esame, ossia di un procedimento a carattere meramente dichiarativo - decadenza, impropriamente definita «revoca» dall'amministrazione, dalla concessione di passo carrabile -, originato da un comportamento dello stesso destinatario dell'atto ed incidente su un rapporto amministrato ad efficacia durevole. Più specificamente, la V sezione afferma la superfluità della comunicazione dell'avvio del procedimento in quanto: l'adozione del provvedimento finale era nella specie doverosa (oltre che vincolata) per l'amministrazione - essendo venuti meno i presupposti - asservimento ad area idonea allo stazionamento di veicoli - del provvedimento; i presupposti fattuali dell'atto risultavano assolutamente incontestati dalle parti; il quadro normativo di riferimento non presentava margini di incertezza sufficientemente apprezzabili; l'eventuale annullamento del provvedimento finale, per accertata violazione dell'obbligo formale di comunicazione non avrebbe privato l'amministrazione del potere (o addirittura del dovere) di adottare un nuovo provvedimento di identico contenuto (anche in relazione alla decorrenza dei suoi effetti giuridici).

Sistema



LEGGI D'ITALIA

Repertorio di Giurisprudenza

CONCESSIONI E AUTORIZZAZIONI AMM.
Cons. Stato Sez. V, 22 maggio 2001, n. 2823

La pretesa partecipativa dei soggetti interessati, connessa all'obbligo di comunicazione dell'avvio del procedimento, va razionalmente correlata all'interesse strumentale del destinatario dell'atto ed alla peculiarità della vicenda procedimentale in cui essa si colloca. Non è soggetta alla comunicazione di avvio del procedimento la dichiarazione di decadenza dalla concessione di passo carrabile per il venir meno dei relativi presupposti.

Cons. Stato Sez. V, 22-05-2001, n. 2823
Bruno c. Com. Trento

FONTI

Giornale Dir. Amm., 2001, 9, 943

Copyright 2008 Wolters Kluwer Italia Srl. All rights reserved.



COMUNE DI MODUGNO

PROVINCIA DI BARI

III SETTORE LL.PP. - SERVIZI E MANUTENZIONI

Via Rossini, 49 70026 - Modugno.

Tel. 080.5865350 - Fax n° 080.5865365

mailto: settore3@comune.modugno.ba.it

Prot. n°8912.....

Modugno 14 FEB. 2008

EP/vr

Rif. n. 7263 del 6-2-08

ALL'UFFICIO LEGALE
SEDE

E.p.c. AL VII SETTORE DI P.M.
SEDE

OGG. : Richiesta revoca dell'Autorizzazione del 12/10/06 prot. n 48991 per esercizio di passo carrabile su C.so Vitt. Emanuele 67-Richiesta parere legale.

Premesso che questo Settore in data 12/1/08 prot. n 48991 ha rilasciato, alla ditta individuale NUOVO CENTRO OTTICO di Caradonna Cosimo, un'autorizzazione, (Allegato sub A), per l'esercizio di un passo carrabile prospiciente il civ. 67 di C.so vitt. Emanuele;

-Considerato che il Comando di P.M., con nota del 14/1/08 Ns. prot. 3168, (Allegato sub b), trasmetteva una relazione di servizio dei VV. UU. nelle persone del M.llo Gerolamo Maggi ed A.P.M. Giandomenico Granata, con cui veniva messo al corrente che su richiesta della Sala operativa, hanno eseguito un intervento su C.so Vitt. Emanuele 67, per accertamento di un passo carrabile ostruito al citato civ;

-Che a seguito di tale intervento i predetti VV.UU hanno rilevato che il passo carrabile era a servizio del predetto esercizio commerciale e non già di un garage, suggerendo con la citata nota la revoca dell'autorizzazione;

-Che in dipendenza di quanto innanzi lo scrivente Ufficio, con nota del 28/1/08 prot. n 5335 (Allegato sub c) evidenziava al VII Settore di P.M: che in data 2/10/06 ebbe ad esprimere parere favorevole, sebbene si trattasse di locale commerciale, come si evince dal grafico allegato all'istanza;

-che l'Ufficio di P.M. con nota di riscontro del 31/1/08 Ns. prot. n 7263 (Allegato sub d), ha precisato che in occasione del precedente parere preventivo non avevano tenuto conto della destinazione d'uso del locale, e, preso atto che attualmente il locale è effettivamente adibito ad esercizio commerciale, hanno confermato la richiesta di revoca dell'autorizzazione concessa;

Per quanto sopra, si chiede a Codesto Ufficio un parere legale in merito alla revoca dell'autorizzazione del 12/1/08 prot. n 48991, in autotutela, atteso che non è chiaro se sia compatibile l'esercizio di un passo carrabile a servizio di un locale commerciale.

In attesa di riscontro, si porgono Distinti saluti.

IL PERITO TECNICO
(Vincenzo Russo)

IL DIRIGENTE DEL III SETTORE
(Ing. Emilio Petraroli)

IN SETTING UP - SECOND E WASHINGTON

.....

7. The following information is being furnished to you for your information:

1. 100% of the total amount of the loan is to be repaid by the borrower within 10 years of the date of the loan.

[illegible][illegible]

CONFIDENTIAL

75-17521-10000

... ..



All. 1

COMUNE DI MODUGNO

PROVINCIA DI BARI

III SETTORE LL.PP. - SERVIZI E MANUTENZIONI

Via Rossini, 49 70026 - Modugno.

Tel. 080.5865350 - Fax n° 080.5865365

mailto: settore3@comune.modugno.ba.it

Prot. n°.....

Modugno 14 FEB 2008

EP/vr

Rif. n. 47312 del 1-10-06

OGG. : Autorizzazione.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

Vista l'istanza del 15/9/06 prot. n 44237 del Sig. Caradonna Cosimo, titolare della ditta individuale NUOVO CENTRO OTTICO di Caradonna Cosimo, con sede in Modugno al C.so Vitt. Emanuele 102, circa la richiesta di autorizzazione per esercizio di un passo carrabile su C.so Vitt. Emanuele 67;

Visto parere espresso dal Comando di P.M. in data 2/10/06 Ns. prot. n 47312 del 4/10/06;

Visto il parere favorevole espresso dell'U.T.C;

Visto l'art. 107 del D.lgs. n 267/00;

AUTORIZZA

Il Sig. Caradonna Cosimo, titolare della ditta individuale NUOVO CENTRO OTTICO di Caradonna Cosimo, con sede in Modugno al C.so Vitt. Emanuele 102, ai sensi dell'art. 46 comma 2 lett.a) del Regolamento di Esecuzione del Codice della Strada (D.lgs del 16/12/1992, n 495), all'esercizio di un passo carrabile, avente le dimensioni di m 2,50 a servizio del locale commerciale civ. 67 di C.so Vitt. Emanuele, a condizioni che:

-Vengano fatti salvi gli eventuali diritti di terzi.

L'Ufficio Gestor, cui la presente è inviata per conoscenza, è incaricata della riscossione della relativa imposta, come da tosap permanente.

Modugno li 6/10/06

IL PERITO TECNICO
(Vincenzo Russo)

IL DIRIGENTE DEL III SETTORE
(Ing. Emilio Petraroli)



COMUNE DI MODUGNO

(Prov. di Bari)

- VII SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE

Prot. nr.0044237
Risposta al foglio
del 15/09/2006

Modugno, li 02 Ottobre '06

COMUNE DI MODUGNO
VII Settore - Polizia Municipale
Prot. N. 0047312
4 OTT 2006
Cat. Clas.
Fasc. Sottofasc.

Al Dirigente III Settore
Manutenzione e Servizi
- Ing. Emilio PETRAROLI -
- S E D E -

OGGETTO: Richiesta nulla-osta.

Richiedente: Ditta Caradonna Cosimo;

Tipo di manufatto di cui si chiede l'autorizzazione:

Esercizio di un passo carrabile.

In esito alla richiesta di parere preventivo, circa l'istanza del Sig. ^{CARADONNA Cosimo} ~~Boreale Pasquale~~,
concernente l'autorizzazione all'esercizio di un passo carrabile al civ. 67 di Corso V.
Emanuele, come da elaborato grafico allegato in domanda, per quanto di competenza si
esprime parere favorevole in quanto, a parere di questo Ufficio, vengono rispettate le
condizioni di cui all'art.46 comma 2° lett. a) del Regolamento di Esecuzione del Codice
della Strada (D.lgs. del 16/12/1992, nr.495).-



IL DIRIGENTE VII SETTORE
COMANDANTE P.M.
(Magg. Nicola ZOTTI)

Il presente procedimento è assegnato, ai sensi
dell'art. 5 della L. 241/90, al dipendente
Modugno, 5 OTT. 2006
IL DIRIGENTE DI SETTORE
(Ing. Emilio Petraroli)

All. B



COMUNE DI MODUGNO

(Prov. di Bari)

VII SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE

Prot. nr.
Risposta al foglio
del
N.

Modugno, li 14 Gennaio '08

COMUNE DI MODUGNO	
VII Settore - Polizia Municipale	
Prot. N.	0003168
17 GEN 2008	
Cat.	Clas.
Fasc.	Sottofasc.

Al Dirigente Inc. II Settore
Edilizia Privata ed Urbanistica
- Ing. Emilio PETRAROLI -
- S E D E -

OGGETTO: Relazione di Servizio – Inutilizzo Passo Carrabile a Corso V. Emanuele nr. 67 – Richiesta di Revoca.

Si trasmette relazione di servizio a firma del M.Ilo Gerolama Maggi ed A.P.M. Giandomenico Granata, da cui si evince che a seguito intervento richiesto dalla sala operativa per un passo carrabile ostruito in corso V. Emanuele civ. 67, contrassegnato con il Nr.48991/2000, constatavano che in effetti non si trattava di un garage bensì di un esercizio commerciale di Ottica "Caradonna".

Ciò stante si ritiene opportuno, considerata la diversa destinazione d'uso del locale, la revoca della precedente autorizzazione per l'esercizio dello stesso passo carrabile.



IL DIRIGENTE VII SETTORE
COMANDO P.M.
(Magg. N. DEL ZOTTI)

Il presente procedimento è assegnato ai sensi dell'art. 5 della L. 241/90 al dipendente	
21 GEN. 2008	
Modugno,	
IL DIRIGENTE VI SETTORE (Ing. Emilio Petraroli)	

COMUNE DI MODUGNO
COMANDO POLIZIA MUNICIPALE

APPORTO DI SERVIZIO DEL GIORNO 03 Gennaio 2008

SENTE M. NO MAGGI / APRIL KRANATA SERVIZIO EFFETTUATO 15,00

COMUNE DI MODUGNO Via Settore - Polizia Municipale Prot. N. 0057	
11 GEN 2008	
Cat. 1 Fasc. 1.00	Clas. Sottofasc.

FRAZIONI RILEVATE:

Località.....	N	Segnaletica Orizzontale	N
Precedenza.....	N	Pedoni	N
Trasporto.....	N	Carico Veicoli	N
Ammissione Veicoli.....	N	Soste Irregolari (art.)	N
Uomini Molesti.....	N	Regolamenti e Ordinanze Comunali	N
Segnalazioni Acustiche.....	N	Annuncio	N
Segnalazioni Semafoniche.....	N	Denunce A G	N
Segnalazioni Manuali.....	N	Violazioni Finanziarie	N
Veicoli.....	N	Violazioni Urbansiche-Edilizie	N
Veicoli da Tenere.....	N		N
Veicoli.....	N		N

RIEPILOGO:
 VIOLAZIONI VERBALIZZATE N
 VIOLAZIONI CONCILIATE N

INCIDENTI STRADALI:

1) Località _____
 Ore _____ Lesioni: SI NO

2) Località _____
 Ore _____ Lesioni: SI NO

3) Località _____
 Ore _____ Lesioni: SI NO

4) Località _____
 Ore _____ Lesioni: SI NO

2008

Si comunica che in data odierna alle ore 18.00 essere su imminente delle sele ufficiali o siano reati in Corso Vittorio Emanuele 67 per un pazzo verbale ostento.

Quindi sul posto constatiamo che al corso 67 vi è affissi numerosi in pazzo criminale n° 68941 del 2000, lo stesso però non è relativo del alcune parole parole il locale posto al corso 67, oltre esordimento, ha subito un timbro di distruzione d'uso come locale commerciale. Peraltro è forse degli esorditi a pagare lavoro. Posto di punire per opportuno e dovere conseguenze.

VISTO IL COMANDO

S. Ten. Bellino

F. nottatore

L'AGENTE D.I.P.M.

M. lo S. Hoff.

S. lo S. Hoff.



ALL. C

COMUNE DI MODUGNO

PROVINCIA DI BARI

III SETTORE LL.PP. - SERVIZI E MANUTENZIONI

Via Rossini, 49 70026 - Modugno.

Tel. 080.5865350 - Fax n° 080.5865365

mailto: settore3@comune.modugno.ba.it

Prot. n° 0005335

Modugno 28 GEN. 2008

EP/vr

Rif. n. 3168 del 17-1-08

ALL'UFFICIO DI P.M.
SEDE

OGG. : Relazione di servizio-Inutilizzo passo carrabile su C.so V. Emanuele 67-Richiesta di revoca.

Con riferimento alla nota del 14/1/08 Ns. 3168 del 17/1/08 e all'allegata relazione di servizio a firma del M.llo Gerolamo Maggi ed A.P.M. Giandomenico Granata, relativa ad un passo carrabile su C.so V. Emanuele civ. 67, si comunica che Codesto Ufficio di P.M. ebbe ad esprimere parere favorevole in data del 2/10/06 prot. n 44237, sebbene si trattasse di locale commerciale, giusta elaborato allegato all'istanza che ad ogni buon fine si allega alla presente.

IL PERITO TECNICO
(Vincenzo Russo)

IL DIRIGENTE DEL III SETTORE
(Ing. Emilio Petraroli)



COMUNE DI MODUGNO

(Prov. di Bari)

VII SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE

Al D

Prot. nr.005335
Risposta al foglio
Rif.nr.3168 (17.01.2008)

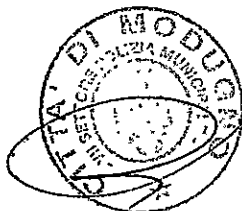
Modugno, li 31 Gennaio '08

COMUNE DI MODUGNO	
VII Settore - Polizia Municipale	
Prot. N.	0007263
- 6 FEB 2008	
Cat.	Clas.
Fasc.	Sottofasc.

Al Dirigente III Settore
Manutenzione e Servizi
- Ing. Emilio PETRAROLI -
- S E D E -

OGGETTO: Relazione di servizio – Inutilizzo passo carrabile su C.so V. Emanuele, 67 –
Richiesta di revoca.

In esito alla Vs. nota di precisazione a margine segnata, pari oggetto, nel precisare che in occasione del precedente parere favorevole non si era tenuto conto della destinazione d'uso del locale, e, preso atto, che attualmente il locale è effettivamente adibito ad esercizio commerciale, **si conferma la revoca dell'accesso carrabile.**



IL DIRIGENTE VI SETTORE
COMANDA P.M.
(Magg. Nicola DE ZOTTI)

Alb.

Il presente procedimento è assegnato ai sensi dell'art. 5 della L. 241/90, al dipendente	
Modugno, 11 FEB. 2008	
IL DIRIGENTE DI SETTORE (Ing. Emilio Petraroli)	

L'omessa regolarizzazione secondo il procedimento sopra indicato, farà decadere le agevolazioni che il Nuovo Codice della Strada prevede in materia, ovvero il "divieto di sosta permanente in fregio al passo carrabile con rimozione del veicolo" (art. 158 e 159 del N.C.d.S. e art. 120 Reg. di attuazione del N.C.d.S.).

Il Comune di Treviso si fa carico, a chiunque abbia titolo o requisiti, di rilasciare la prescritta autorizzazione con il relativo segnale stradale.

Si precisa che al fine del rilascio del cartello, per passo carrabile si intende soltanto quell'apertura (identificata con cancello, portone, sbarra, catena, varco delimitato da elementi fisici ben definiti come colonne, muretti o altro, ecc.) che consente l'accesso alla proprietà privata mediante il transito di veicoli. Pertanto per cancelli pedonali, portoni pedonali di ingresso e per tutte le aperture simili non carrabili non verrà rilasciato alcun cartello.

Requisiti

La richiesta di autorizzazione va effettuata dal proprietario, comproprietario, usufruttuario, o altro soggetto avente titolo reale.

Nei rapporti di locazione (abitazioni, studi, uffici, aziende, ecc.) la richiesta spetta al proprietario.

Nei condomini, per le parti comuni la richiesta spetta all'amministratore, mentre per le proprietà esclusive (es. garage singoli con accesso diretto su strada comunale) compete a ciascun proprietario.

Per le aziende con immobili in proprietà la richiesta può essere avanzata anche dal legale rappresentante.

La richiesta va effettuata riportando (nel frontespizio dell'istanza) il nominativo aggiornato di una sola persona fisica avente titolo reale anche se questo è condiviso con altri soggetti. Questi ultimi, aventi titolo, verranno indicati in un foglio allegato.

Il passo carrabile deve essere adiacente o contiguo a strada pubblica o privata aperta al pubblico transito, secondo quanto disposto dall'art. 120, comma 1, lettera e), del D.P.R. N° 495/1992.

Documentazione

La richiesta di autorizzazione va effettuata compilando in ogni sua parte lo stampato (allegato) nel quale sono riportate anche le modalità di compilazione.

Alla richiesta va allegato un estratto di planimetria catastale in carta semplice (normalmente reperibile fotocopiando i propri documenti di proprietà) raffigurante il numero di mappale (e l'eventuale subalterno per i passi carrai inseriti nei fabbricati) di dove si trova la soglia di ciascun passo carrabile.

Nell'allegato catastale va evidenziata la soglia di ogni accesso e indicata con una freccia la direzione di ingresso.

Viene rilasciato un solo cartello per ogni accesso, i richiedenti con più di un accesso riferito alla stessa unità residenziale o produttiva possono fare una unica richiesta. Per il condominio l'amministratore indicherà il numero degli accessi serventi le proprietà comuni.

Costi



ISTRUZIONI

Descrizione del servizio

Il cittadino che vuole impedire la sosta di tutti gli autoveicoli in corrispondenza del proprio accesso carrabile deve fare richiesta del cartello di passo carrabile. Il titolare della concessione di passo carraio ha facoltà di avvertire il comando vigili urbani affinché vengano rimossi i veicoli in sosta in corrispondenza del proprio accesso carraio.

Come si utilizza

La richiesta del cartello di passo carrabile deve essere fatta dal proprietario, locatario, amministratore di condominio, o rappresentante legale della società, con accesso carrabile.

Il richiedente (titolare di accesso carraio) inoltra domanda in bollo indirizzata al Sindaco per ottenere il rilascio di concessione del cartello di passo carraio. Il tecnico competente effettua un sopralluogo per verificare la sussistenza delle condizioni necessarie al rilascio della concessione del cartello di passo carraio. Le principali sono: distanza superiore a 12 metri dagli incroci, gli spazi cui si accede devono essere adatti a ricoverare veicoli, sufficiente larghezza dell'apertura di passaggio.

Il Responsabile dell'Area Manutenzioni rilascia quindi la concessione del cartello di passo carraio, e il successivo cartello (da ritirare presso il Settore LL.PP. sito in piazza della Serenissima,80) previo versamento di €. 25,82 da parte del richiedente, da effettuare presso la Tesoreria Comunale Banca di Credito Cooperativo Trevigiano , Banca di Credito Cooperativo dell'Alta Padovana.

DOCUMENTI DA PRESENTARE

Domanda in carta bollata al sindaco (il modulo si trova a fondo pagina, alla voce Moduli e Documenti).

COSTO

- € 11,00 per la marca da bollo della domanda;
- € 11,00 per la marca da bollo dell'autorizzazione;
- € 25,82 per ciascun cartello con precisato numero di protocollo, anno di rilascio e dicitura Comune di Castelfranco Veneto.

TEMPI PER IL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE

Entro 30 gg. dalla presentazione della domanda.



UFFICIO DI COMPETENZA

Ufficio Manutenzioni:

Piazza Serenissima, 80

Telefono **0423.735725**

Fax 0423.735705

mail: immobili@comune.castelfranco-veneto.tv.it

(66) Comma così sostituito dall'art. 35, D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610 (Gazz. Uff. 4 dicembre 1996, n. 284, S.O.).

(67) Comma aggiunto dall'art. 35, D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610 (Gazz. Uff. 4 dicembre 1996, n. 284, S.O.).

46. (Art. 22 Cod. Str.) Accessi nelle strade urbane. Passo carrabile.

1. La costruzione dei passi carrabili è autorizzata dall'ente proprietario della strada nel rispetto della normativa edilizia e urbanistica vigente.

2. Il passo carrabile deve essere realizzato osservando le seguenti condizioni:

a) deve essere distante almeno 12 metri dalle intersezioni e, in ogni caso, deve essere visibile da una distanza pari allo spazio di frenata risultante dalla velocità massima consentita nella strada medesima;

b) deve consentire l'accesso ad un'area laterale che sia idonea allo stazionamento o alla circolazione dei veicoli ⁽⁶⁸⁾;

c) qualora l'accesso alle proprietà laterali sia destinato anche a notevole traffico pedonale, deve essere prevista una separazione dell'entrata carrabile da quella pedonale ^(68/a);

d) [deve essere segnalato mediante l'apposito segnale di cui all'articolo 120] ⁽⁶⁹⁾.

3. Nel caso in cui i passi carrabili, come definiti dall'articolo 3, comma 1, punto 37), del codice, rientrino nella definizione dell'articolo 44, comma 4, del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, nella zona antistante gli stessi vige il divieto di sosta, segnalato con l'apposito segnale di cui alla figura II.78. In caso contrario, il divieto di sosta nella zona antistante il passo medesimo ed il posizionamento del relativo segnale, sono subordinati alla richiesta di occupazione del suolo pubblico che, altrimenti, sarebbe destinato alla sosta dei veicoli, in conformità a quanto previsto dall'articolo 44, comma 8, del citato decreto legislativo n. 507 del 1993 ⁽⁷⁰⁾.

4. Qualora l'accesso dei veicoli alla proprietà laterale avvenga direttamente dalla strada, il passo carrabile oltre che nel rispetto delle condizioni previste nel comma 2, deve essere realizzato in modo da favorire la rapida immissione dei veicoli nella proprietà laterale.

L'eventuale cancello a protezione della proprietà laterale dovrà essere arretrato allo scopo di consentire la sosta, fuori della carreggiata di un veicolo in attesa di ingresso. Nel caso in cui, per obiettive impossibilità costruttive o per gravi limitazioni della godibilità della proprietà privata, non sia possibile arretrare gli accessi, possono essere autorizzati sistemi di apertura automatica dei cancelli o delle serrande che delimitano gli accessi. È consentito derogare dall'arretramento degli accessi e dall'utilizzo dei sistemi alternativi nel

caso in cui le immissioni laterali avvengano da strade senza uscita o comunque con traffico estremamente limitato, per cui le immissioni stesse non possono determinare condizioni di intralcio alla fluidità della circolazione ⁽⁷¹⁾.

5. È consentita l'apertura di passi carrabili provvisori per motivi temporanei quali l'apertura di cantieri o simili. In tali casi devono essere osservate, per quanto possibile, le condizioni di cui al comma 2. Deve in ogni caso disporsi idonea segnalazione di pericolo allorquando non possono essere osservate le distanze dall'intersezione ⁽⁷¹⁾.

6. I comuni hanno la facoltà di autorizzare distanze inferiori a quelle fissate al comma 2, lettera a), per i passi carrabili già esistenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento, nel caso in cui sia tecnicamente impossibile procedere all'adeguamento di cui all'articolo 22, comma 2, del codice ⁽⁷⁰⁾.

⁽⁶⁸⁾ Lettera così modificata dall'art. 36, D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610 (Gazz. Uff. 4 dicembre 1996, n. 284, S.O.).

^(68/a) Lettera così modificata dall'art. 36, D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610 (Gazz. Uff. 4 dicembre 1996, n. 284, S.O.).

⁽⁶⁹⁾ Lettera soppressa dall'art. 36, D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610 (Gazz. Uff. 4 dicembre 1996, n. 284, S.O.).

⁽⁷⁰⁾ Comma aggiunto dall'art. 36, D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610 (Gazz. Uff. 4 dicembre 1996, n. 284, S.O.).

⁽⁷¹⁾ Comma così modificato dall'art. 36, D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610 (Gazz. Uff. 4 dicembre 1996, n. 284, S.O.).

⁽⁷¹⁾ Comma così modificato dall'art. 36, D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610 (Gazz. Uff. 4 dicembre 1996, n. 284, S.O.).

⁽⁷⁰⁾ Comma aggiunto dall'art. 36, D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610 (Gazz. Uff. 4 dicembre 1996, n. 284, S.O.).



[Modello domanda modifica Concessione di passo carrabile \(84 KB\).](#)

Il rilascio della Concessione modificata avviene entro 60 giorni dalla richiesta. Le Concessioni modificate devono essere ritirate presso la Ditta A.T.I. - CERIT s.p.a. - GESTOR s.p.a. con sede in Campi Bisenzio, via P. Pasolini n° 28, consegnando una marca da bollo da €. 14,62 da applicare su ogni Concessione.

[Fine "Modificare una Concessione di passo carrabile" - Torna all'indice.](#)

Revocare una Concessione di passo carrabile

La revoca di una Concessione di passo carrabile individuato da apposito manufatto stradale comporta l'eliminazione della possibilità di accesso con veicoli dall'area ad uso pubblico all'area ad uso privato e viceversa. Non possono essere pertanto revocate Concessioni di passo carrabile qualora permangono gli elementi fisici (sbassamento od interruzione del marciapiede, attraversamento di percorso pedonale, ecc..) che ne hanno comportato il rilascio.

Per richiedere la revoca di una Concessione di passo carrabile occorre presentare l'apposito modello di domanda al Comune da far pervenire, in bollo (per gli enti pubblici, le O.N.L.U.S. e in tutti quei casi esenti da imposta di bollo citare gli estremi di legge e l'articolo che dispone l'esenzione) e con firma in originale di tutti gli intestatari, all'Ufficio Traffico Comunale - Sezione Occupazioni Permanenti -, oppure al Protocollo Generale del Comune.

Nel modello di domanda vengono richieste esclusivamente le generalità complete del titolare, cointestatario od erede la Concessione, il suo codice fiscale, il numero di Concessione di passo carrabile, la localizzazione dell'accesso ed i motivi della revoca. Il modello di revoca può essere presentato anche da un delegato allegando alla richiesta apposita delega sottoscritta dal titolare la Concessione.

Alla domanda deve essere allegata, oltre la fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità del richiedente, anche la copia della ricevuta di versamento di €. 10,00 effettuato alla Tesoreria Comunale presso la Cassa di Risparmio di Firenze in via Rucellai, angolo via Santo Stefano, oppure su c/c n° 00125500 intestato a Comune di Campi Bisenzio - servizio Tesoreria - con la causale "sopralluogo di verifica passo carrabile revocato";



[Modello domanda revoca Concessione di passo carrabile \(79 KB\).](#)

La revoca viene concessa entro 60 giorni dalla richiesta. Nel caso di revoca accettata, l'interessato, dopo il ricevimento di apposita comunicazione, dovrà presentarsi presso l'Ufficio Traffico Comunale - Sezione Occupazioni Permanenti -, consegnando la Concessione in originale oggetto di revoca ed il relativo cartello di passo carrabile.

[Fine "Revocare una Concessione di passo carrabile" - Torna all'indice.](#)

Ripristinare un marciapiede per revocare un passo carrabile

Per revocare una Concessione di passo carrabile occorre in primo luogo eliminare tutte le eventuali

ACCESSO
AREA CANDIDATI

Login

Password

Invio

Home InfoPatente Codice+leggi Area Software Ed.Stradale Giochi



ACCESSO
AREA AUTOSCUOLE

Login

Password

Invio

Codice della Strada aggiornato ottobre 2007

Art.22 . Regolamento di Attuazione

Art. 44 (Art. 22 Cod. str.)

Accessi in generale

Ai fini dell'articolo 22 del Codice, si definiscono accessi:

le immissioni di una strada privata su una strada ad uso pubblico;
le immissioni per veicoli da un'area privata laterale alla strada di uso pubblico.
Gli accessi di cui al comma 1 si distinguono in accessi a raso, accessi a livelli sfalsati e accessi misti. Per gli accessi a raso e per quelli a livelli sfalsati valgono le corrispondenti definizioni di intersezione di cui all'articolo 3 del Codice. Gli accessi misti presentano, al contempo, le caratteristiche degli accessi a raso e di quelli a livelli sfalsati.

Art. 45 (art. 22 Cod. str.)

Accessi alle strade extraurbane

Nelle autostrade non sono consentiti accessi privati.

Nelle strade extraurbane principali sono consentiti accessi privati ubicati a distanza non inferiore a metri 1000 tra loro, misurata tra gli assi degli accessi consecutivi.

Nelle strade extraurbane secondarie sono consentiti accessi privati purché realizzati a distanza non inferiore di norma a 300 m tra loro, misurata tra gli assi degli accessi consecutivi per ogni senso di marcia. L'ente proprietario della strada può derogare a tale distanza, fino a un minimo di 100 m, qualora, in relazione alla situazione morfologica, risulti particolarmente gravosa la realizzazione di strade parallele. La stessa deroga può essere applicata per tratti di strade che, in considerazione della densità di insediamenti di attività o di abitazioni, sono soggetti a limitazioni di velocità e per i tratti di strade compresi all'interno di zone previste come edificabili o trasferibili dagli strumenti urbanistici generali o attuativi vigenti.

Le strade extraurbane principali di nuova costruzione devono essere provviste di fasce laterali di terreno tali da consentire l'eventuale inserimento di strade di servizio per il collegamento degli accessi privati di immissione sulla strada.

Gli accessi devono essere localizzati dove l'orografia dei luoghi e l'andamento della strada consentono la più ampia visibilità della zona di svincolo e possibilmente nei tratti di strada in rettilineo, e realizzati in modo da consentire una agevole e sicura manovra di immissione o di uscita dalla sede stradale, senza che tale manovra comporti la sosta del veicolo sulla carreggiata.

L'ente proprietario della strada può negare l'autorizzazione per nuovi accessi, diramazioni e innesti, o per la trasformazione di quelli esistenti o per la variazione d'uso degli stessi quando ritenga che da essi possa derivare pregiudizio alla sicurezza e fluidità della circolazione e particolarmente quando trattasi di accessi o diramazioni esistenti o da istituire in corrispondenza di tratti di strada in curva o a forte pendenza, nonché ogni qualvolta non sia possibile rispettare le norme fissate ai fini della visibilità per le intersezioni di cui agli articoli 16 e 18 del Codice.

L'ente medesimo può negare l'autorizzazione di accessi in zone orograficamente difficili che non garantiscono sufficienti condizioni di sicurezza.

Gli accessi e le diramazioni devono essere costruiti con materiali di adeguate caratteristiche e sempre mantenuti in modo da evitare apporto di materie di qualsiasi natura e lo scolo delle acque sulla sede stradale; devono essere inoltre pavimentati per l'intero tratto e comunque per una lunghezza non inferiore a 50 m a partire dal margine della carreggiata della strada da cui si diramano.

Gli accessi sono realizzati e mantenuti sia per la zona insistente sulla strada sia per la parte ricadente sulla proprietà privata, a cura e spese dei titolari dell'autorizzazione, i quali sono tenuti a rispettare le prescrizioni e le modalità fissate dall'ente proprietario della strada e a operare sotto sorveglianza dello stesso.

E' consentita l'apertura di accessi provvisori per motivi temporanei quali l'apertura di cantieri o simili. In tali casi deve essere disposta idonea segnalazione di pericolo ed, eventualmente, quella di divieto.

Art. 46 (Art. 22 Cod. str.)

Accessi nelle strade urbane. Passo carrabile

La costruzione dei passi carrabili è autorizzata dall'ente proprietario della strada nel rispetto della normativa edilizia e urbanistica vigente.

Il passo carrabile deve essere realizzato osservando le seguenti condizioni:
deve essere distante almeno 12 metri dalle intersezioni e, in ogni caso, deve essere visibile da una distanza pari allo spazio di frenata risultante dalla velocità massima consentita nella strada medesima;

deve consentire l'accesso ad un'area laterale che sia idonea allo stazionamento o alla circolazione dei veicoli;

qualora l'accesso alle proprietà laterali sia destinato anche a notevole traffico pedonale, deve essere prevista una separazione dell'entrata carrabile da quella pedonale.

Nel caso in cui i passi carrabili, come definiti dall'articolo 3, comma 1, punto 37), del Codice, rientrino nella definizione dell'articolo 44, comma 4, del decreto legislativo 15

Note

Prossimamente troverete in questo spazio delle note di commento sugli articoli pubblicati

novembre 1993, n. 507, nella zona antistante gli stessi vige il divieto di sosta, segnalato con l'apposito segnale di cui alla figura II.78. In caso contrario, il divieto di sosta nella zona antistante il passo medesimo e il posizionamento del relativo segnale, sono subordinati alla richiesta di occupazione del suolo pubblico che, altrimenti, sarebbe destinato alla sosta dei veicoli, in conformità a quanto previsto all'articolo 44, comma 8, del citato decreto legislativo 507/93.

Qualora l'accesso dei veicoli alla proprietà laterale avvenga direttamente dalla strada, il passo carrabile oltre che nel rispetto delle condizioni previste nel comma 2, deve essere realizzato in modo da favorire la rapida immissione dei veicoli nella proprietà laterale. L'eventuale cancello a protezione della proprietà laterale dovrà essere arretrato allo scopo di consentire la sosta, fuori della carreggiata, di un veicolo in attesa di ingresso. Nel caso in cui, per obiettive impossibilità costruttive o per gravi limitazioni della godibilità della proprietà privata, non sia possibile arretrare gli accessi, possono essere autorizzati sistemi di apertura automatica dei cancelli o delle serrande che delimitano gli accessi. E' consentito derogare dall'arretramento degli accessi e dall'utilizzo dei sistemi alternativi nel caso in cui le immissioni laterali avvengano da strade senza uscita o comunque con traffico estremamente limitato, per cui le immissioni stesse non possono determinare condizioni di intralcio alla fluidità della circolazione.

E' consentita l'apertura di passi carrabili provvisori per motivi temporanei quali l'apertura di cantieri o simili. In tali casi devono essere osservate, per quanto possibile, le condizioni di cui al comma 2. Deve in ogni caso disporsi idonea segnalazione di pericolo allorché non possono essere osservate le distanze dall'intersezione.

I comuni hanno la facoltà di autorizzare distanze inferiori a quelle fissate al comma 2, lettera a), per i passi carrabili già esistenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento, nel caso in cui sia tecnicamente impossibile procedere all'adeguamento di cui all'articolo 22, comma 2, del Codice.

[Torna alla pagina precedente](#)



COMUNE DI MODUGNO

(Prov. di Bari)

SETTORE - Ufficio di P.G.

COMUNE DI MODUGNO

VII Settore - Polizia Municipale

Prot. N. 0022080

24 APR 2008

Cat. Clas.

Fasc. Sottofasc.

Prot. Nr. _____

Modugno, li 23 Aprile 2008

Al
Dirigente II Settore
Urbanistica Edilizia Privata
-Ing. Giuseppe Capriolo -
- S E D E -

Al Dirigente III settore
Manutenzione e Servizi
Urbanistica e LL.PP.
-Ing. Emilio Petraroli -
- S E D E -

All'Assessore ai LL.PP.
- Avv. Giuseppe Cozzi -
- S E D E -

All'Assessore alla P.M.
-Angelantonio Cafagno-
- S E D E -

OGGETTO: Passi carrabili - Chiarimenti e Proposta.

Negli ultimi tempi si susseguono richieste di formazione e/o esercizio di passi carrabili, soprattutto per immobili di recente costruzione, per le quali il parere richiestoci sulla base della conformità alle disposizioni del Regolamento di Esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della Strada (D.lgs del 16/12/1992, nr. 495), in particolare la condizione dell'art. 46 comma 2 lett. a) (**deve essere distante almeno 12 metri dalle intersezioni e, in ogni caso, deve essere visibile da una distanza pari allo spazio di frenata risultante dalla velocità massima consentita nella strada medesima**), non può che essere negativo.

Sino ad oggi alcuni pareri rilasciati in deroga, riguardano solo accessi carrabili preesistenti, in quanto l'art. 46 comma 6° del Regolamento di Esecuzione recita testualmente: "I Comuni hanno la facoltà di autorizzare distanze inferiori a quelle fissate al comma 2° lett. a), per i passi carrabili già esistenti alla data di entrata in vigore del presente Regolamento, nel caso in cui sia tecnicamente impossibile procedere all'adeguamento di cui all'articolo 22 comma 2° del Codice della Strada. (comma inserito dall'art. 36 del D.P.R. 16.09.1996, nr.610),

Va da sé che, specie nelle nuove costruzioni, il posizionamento dei nuovi accessi carrabili debba tenere conto del rispetto di quanto previsto dal citato comma 2 lett. a) dell'art. 46 del Regolamento di Esecuzione del nuovo Codice della Strada e, pertanto, gli elaborati grafici dovranno necessariamente riportare le caratteristiche tecniche previste dalla normativa vigente; questo per evitare che la successiva richiesta di autorizzazione all'esercizio del passo carrabile, pur indicato in progetto, venga negata proprio per la mancanza di quei requisiti anzi menzionati.

Laddove venga rilasciata l'autorizzazione al passo carrabile è opportuno numerarlo progressivamente in apposito registro, nel quale annotare anche l'eventuale rinuncia e/o cessazione della relativa autorizzazione e non, come avviene per prassi, identificando il numero di autorizzazione con il numero di protocollo.

Si pone, quindi, la necessità di istituire un Regolamento Comunale che, tenendo conto della normativa in materia prevista dal codice della strada e di eventuali norme integrative del regolamento edilizio, possa disciplinare l'istruttoria tecnica - amministrativa per il rilascio dell'autorizzazione alla costruzione ed all'esercizio dei passi carrabili.



IL DIRIGENTE VII SETTORE
COMANDO P.M.
(Magg. Nicola ZOTTI)

SCHEDA DI COPERTURA

La presente scheda di copertura (composta di numero **1** pagine) forma parte integrante del contratto numero **xxx**

Massimale di garanzia (art. A4) Euro **2.500.000,00**

Carica o funzione: **Dott. Giuseppe Rana - Sindaco del Comune di Modugno**

Garanzie	Compreso / escluso	Premio annuo netto
A) Garanzia base	1 compreso	836,00
B) Estensioni di garanzia		
B1) <i>Attività tecniche</i>	- escluso	-
B2) <i>Attività di cui al D. Lgs. N. 626/1994</i>	1 compreso	139,00
B3) <i>Attività di levata protesti cambiari</i>	- escluso	-
		Euro. 975,00

Scoperto (cfr. lett. a), punto A.4): **no** sconto **-**

Massimo risarcimento (cfr. lett. b), punto A.4): **no** sconto **-**

Premio complessivo annuo netto Euro **975,00**

Accessori **-** % Euro **-**

Premio complessivo annuo imponibile Euro **975,00**

Imposte **22,25** % Euro **216,94**

Premio complessivo annuo di polizza Euro **1.191,94**

Data

9 gennaio 2008

Il Lloyd's Correspondent
Willis Italia Spa

Il Contraente

Alla data odierna non sono a conoscenza di fatti o circostanze suscettibili di causare o di aver causato danni rientranti nell'oggetto della copertura assicurativa prestata con la presente polizza

Il Contraente